

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 25 luglio 2022, n. 66

Impianto/allevamento in zona infetta, area delimitata Salento (escluse le zone ove si applicano misure di contenimento), di piante specificate non appartenenti a varietà resistenti o tolleranti a *Xylella fastidiosa*, per finalità di studio e sperimentazione.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

VISTO:

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
- la DDS n. 34 del 20/5/2022 con cui vengono prorogati gli incarichi alle Posizioni Organizzative, sino al conferimento dei nuovi incarichi;
- la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)";
- la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024";
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";

VISTO ALTRESÍ:

- il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.
- il Reg. (UE) 2017/2313 del 13 dicembre 2017, relativo alle specifiche di formato dei Passaporti delle piante;
- il Reg. (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- la DDS n. 69 del 28/07/2021 che ha aggiornato le aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53.
- la DGR n. 343 del 14/03/2022 "Approvazione "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Puglia";

PREMESSO CHE:

- dal territorio giungono frequenti richieste di autorizzazioni all'impianto di olivi in zona infetta, per lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione finalizzate allo studio di mezzi e metodi per il contenimento dell'organismo nocivo;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Puglia intende favorire lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione finalizzate alla ricerca di mezzi e metodi che possano permettere il contenimento dell'organismo nocivo, nonché di attività di verifica della resistenza a *X. fastidiosa* di genotipi di piante specificate di nuova selezione, nell'interesse di tutto il comparto agricolo e olivicolo;
- la zona infetta, area delimitata Salento (escluse le zone ove si applicano misure di contenimento) costituisce, di fatto, un contesto ideale per lo svolgimento di tali attività, in condizioni di "laboratorio a cielo aperto";

RICHIAMATO:

- L'art. 18 del Reg. UE 2020/1201 (autorizzazione dell'impianto di piante specificate in zone infette), che dispone che:
*"L'impianto di piante specificate in zone infette può essere autorizzato dallo Stato membro interessato solo in uno dei casi seguenti:
[omissis...]
b) le piante specificate in questione appartengono di preferenza a varietà che si sono dimostrate resistenti o tolleranti all'organismo nocivo specificato e sono piantate nelle zone infette elencate nell'allegato III, ma al di fuori dell'area di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a)*
- la DDS n. 75 del 3/08/2021, recante Disposizioni per l'applicazione del richiamato art. 18 del Reg. UE 2020/1201 "Autorizzazione dell'impianto di piante specificate in zone infette", con cui la Sezione Osservatorio Fitosanitario ha inteso restringere l'ambito di applicazione del Regolamento alle sole piante specificate risultate immuni, resistenti, tolleranti o a bassa suscettibilità a *X. fastidiosa*;

DATO ATTO CHE:

- con la richiamata DDS n. 75 del 3/08/2021, la Sezione Osservatorio Fitosanitario ha inteso riferirsi esclusivamente ad attività relative alla realizzazione di impianti commerciali, anche in considerazione delle finalità perseguite dal Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, di cui al Decreto Interministeriale n. 2484 del 6/3/2020;
- pertanto, l'impianto in zona infetta di piante specificate non appartenenti a varietà resistenti o tolleranti a *X. fastidiosa*, per finalità di ricerca/sperimentazione, non rientra nella fattispecie di quanto disciplinato dalla DDS n. 75 del 3/08/2021;

RICHIAMATO:

- L'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 19 del 2/2/2021, in accordo al quale, rientrano nelle competenze dei Servizi fitosanitari regionali, tra le altre, *"le attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa delle piante dalle avversità che siano rispettosi dell'ambiente"*;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI

Ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i. e del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte;
- di dare atto che:
 - quanto disciplinato dalla DDS n. 75 del 3/08/2021 non rientra nella fattispecie relativa all'impianto in zona infetta di piante specificate non appartenenti a varietà resistenti o tolleranti a *X. fastidiosa*, per finalità di ricerca/sperimentazione;
 - la Sezione Osservatorio Fitosanitario autorizza, se del caso, l'impianto/allevamento in zona infetta, area delimitata Salento (escluse le zone ove si applicano misure di contenimento), di piante specificate non appartenenti a varietà resistenti o tolleranti a *X. fastidiosa*, esclusivamente per finalità di ricerca/sperimentazione finalizzate allo studio di mezzi e metodi per il contenimento dell'organismo nocivo, nonché di attività di verifica della resistenza a *X. fastidiosa* di genotipi di piante specificate di nuova selezione, a seguito di specifica richiesta;
 - la richiesta di autorizzazione può essere presentata esclusivamente da parte di organismi pubblici di ricerca/sperimentazione o da soggetti di diritto pubblico che abbiano la ricerca e la sperimentazione, fra le finalità statutarie;
 - la richiesta di autorizzazione deve riportare le seguenti informazioni: i) finalità delle attività; ii) numero di piante da impiantare, per ciascuna varietà/accessione; iii) località (Comune e Agro) del sito sperimentale; iv) numero di foglio di mappa e di particella catastale di ciascun sito sperimentale; v) localizzazione mediante coordinate GPS di ciascun sito sperimentale;
 - le piante specificate devono essere munite di passaporto, conformemente con quanto previsto dal Reg. (UE) 2017/2313;
 - il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n. 5 (cinque) facciate e sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile, nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale, all'Assessore all'Agricoltura e alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
(Dott. Salvatore Infantino)